



COMUNE DI ROCCAGLORIOSA

Provincia di Salerno

*Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano
Patrimonio Unesco*

Originale/ Copia

Prot. 1832 del 22 MAR 2022

IL CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N° 03 del 14 marzo 2022

OGGETTO	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE EX ART. 30 TUEL PER LA GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA DELLA FUNZIONE FONDAMENTALE EX ART. 14, CO. 28, D.L. 78/2010.
---------	---

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** il giorno **14** del mese di **marzo** alle ore **19.19** nella sala delle adunanze si è riunita e sentita l'organo consiliare con la presenza dei Sigg.:

			PRESENTE	ASSENTE
1	BALBI Giuseppe	SINDACO	X	
2	DE LUCA Giuseppe	CONSIGLIERE		X
3	CAVALIERI Vincenzo	CONSIGLIERE	X	
4	COBUCCI Carmine	CONSIGLIERE	X	
5	PETRAGLIA Antonio	CONSIGLIERE	X	
6	CARTOLANO Sandro	CONSIGLIERE	X	
7	NARDO Anna Maria Felicia	CONSIGLIERE	X	
8	PELLEGRINO Luigi	CONSIGLIERE		X
9	CETRANGOLO Pietro Vincenzo	CONSIGLIERE	X	
10	LETTIERI Angelo	CONSIGLIERE	X	
11	COBUCCI Nicola	CONSIGLIERE	X	
	Totale		09	02

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, avv. **Sozzo Salvatore**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Dott. **Giuseppe Balbi**, Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti ed invita a deliberare sull'argomento in oggetto.

Oggetto:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su relazione e proposta del Sindaco; è questo un argomento importante di ampio respiro politico, amministrativo ed economico, relativo alla gestione dei rifiuti; già in precedenza aderimmo all'eda salerno, quale soggetto di governo unico prefigurato per legge; al seguito sono stati istituiti ed articolati vari cd sub ambiti distrettuali, sad, nel territorio regionale; del cui nostro bussento lambro e mingardo, la CM omonima si propone e ne assumerà la gestione amministrativa, funzionale, tariffaria, quale ed in quanto soggetto individuato capofila/ gestore unico; l'appartenenza in questione consentirà autonome scelte di autoorganizzazione in vista di propri modelli di efficienza economica, efficacia amministrativa, responsabilità gestionale nella resa del servizio pubblico;

-se ci sono interventi;

-interviene il cons. avv. Vincenzo Cavalieri, peraltro al sad /cm in questione hanno aderito anche due altri comuni, ascea e san mauro la bruca; nonché a latere altri due comuni alfano e pertosa faranno parte della cm/sad; il ché è uno snodo fondamentale anche a livello istituzionale e di rafforzamento del territorio;

in mancanza si viene a far parte del sad centrale / salerno

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii. (in seguito, "TUEL");

RILEVATO che l'art. 14, comma 27, lett. f), del D.L. 31.05.2010, n. 78 e ss.mm.ii. individua tra le funzioni fondamentali dei Comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lett. p), della Costituzione, quella relativa all' **"organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi"**;

- che il comma 28 del predetto art. 14 prevede, per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti (ovvero 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità montane), l'obbligo di gestire in forma associata di almeno tre delle anzidette funzioni fondamentali, mediante unione di comuni o convenzione;
- che, nella scelta delle modalità di gestione associata, i singoli Comuni possono optare tra l'Unione di Comuni (art. 32 TUEL) e l'attivazione di convenzioni (art. 30 TUEL), opzioni non necessariamente alternative, ma utilizzabili anche in maniera complementare;
- che, d'altronde, la Comunità Montana risulta qualificata anche quale **"Unione di comuni"** dall'art. 27 TUEL;
- che, pertanto, la Comunità Montana rappresenta la sede istituzionale ideale per la gestione in forma associata dell'anzidetta funzione fondamentale comunale, mediante stipula di convenzione ex art. 30 del TUEL;

ATTESO che, riguardo all'anzidetta funzione fondamentale, la Regione Campania, nell'esercizio delle funzioni di programmazione e coordinamento attribuitegli dall'art. 117 della Costituzione, ha emanato una specifica normativa in materia di rifiuti e dell'economia circolare, nel contesto della quale **ha definito gli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO)**, quale dimensione territoriale per lo svolgimento, da parte dei Comuni in forma obbligatoriamente associata, delle funzioni relative alla gestione dei rifiuti urbani, secondo i principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sostenibilità ambientale, prevedendo **anche la possibilità** di articolare il servizio in aree omogenee, denominate **Sub Ambiti Distrettuali (SAD)**, quale dimensione territoriale, interna all'ATO, per l'organizzazione del ciclo dei rifiuti o di suoi segmenti, individuata per una maggiore efficienza gestionale;

VISTA la **L.R. 26.05.2016, n. 14** e ss.mm.ii., recante **"Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare"**, atte ad implementare un efficace sistema integrato di gestione del servizio rifiuti in Campania, attraverso il riordino della normativa regionale di settore e la definizione di un riassetto della governance, mediante l'individuazione degli ATO per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, la disciplina dell'organizzazione e svolgimento del servizio, la regolamentazione degli Enti d'Ambito quali enti di governo dell'ambito, oltre all'individuazione delle funzioni e dei compiti amministrativi che richiedono l'unitario esercizio del servizio;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 14 dell'anzidetta L.R. n. 14/2016, è stato istituito l'Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, denominato **"ATO Salerno"** o anche solo **"EDA Salerno"**, che rappresenta tutti i Comuni appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale **"ATO Salerno"**, al quale questo Comune appartiene;

DATO ATTO, in particolare, che l'art. 24, comma 1, della predetta L.R. n. 14/2016 e ss.mm.ii. stabilisce che *“Al fine di consentire in base alle diversità territoriali, una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all’utenza, ciascun ATO può essere articolato in aree omogenee denominate Sub Ambiti Distrettuali (SAD)...”*;

- che l'EDA Salerno, nel preliminare di Piano d'Ambito Territoriale, ha definito la ripartizione del territorio dell'ATO Salerno in 10 SAD, oltre al Comune Capoluogo costituito in SAD autonomo, tra cui il **SAD denominato “Bussento, Lambro e Mingardo”**, del quale fanno parte n. 22 Comuni sui n. 24 Comuni membri e aggregati alla **Comunità Montana “Bussento - Lambro e Mingardo”**, eccetto i Comuni di Ascea e di San Mauro la Bruca, aggregati dall'EDA Salerno al SAD denominato *“Cilento Centrale e Calore Salernitano”*, i quali hanno espresso la volontà di aderire al SAD *“Bussento, Lambro e Mingardo”*, formulando richiesta in tal senso all'EdA Salerno;
- che l'art. 24, comma 4, della L.R. n. 14/2016 e ss.mm.ii. assegna ai Comuni ricadenti nel SAD la facoltà di regolare i rispettivi rapporti di collaborazione per la gestione associata di servizi su base distrettuale, mediante la stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 30 TUEL;
- che l'art. 24, comma 6-bis, della L.R. n. 14/2016 e ss.mm.ii. prevede che *“in deroga alle competenze attribuite all'EdA dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 26 i SAD costituiti ai sensi del comma 2 possono individuare il soggetto gestore nel rispettivo territorio ove previsto nella convenzione fra i Comuni partecipanti e condiviso dall'EdA, anche con riferimento a singoli segmenti del ciclo”*;

VISTE le *“Linee guida in materia di affidamento del servizio rifiuti”*, emanate in data 28.05.2021, prot. PG/2021/0289014, dalla Regione Campania, a norma dell'art. 9, comma 1, lett. i), della L.R. n. 14/2016, al cui punto 1.2.1, prevedono che *l'“esercizio associato deve essere regolato da un'ulteriore convenzione ex art. 30 tra i comuni del SAD. In presenza di una pluralità di enti locali occorrerà, infatti, individuare il “capofila” ovvero organizzare una struttura senza oneri o costi aggiuntivi (ad esempio ufficio comune o ufficio unico con delega di funzioni di centrale di committenza o stazione appaltante) ai sensi dell'art. 30 TUEL”*;

RILEVATO che questo **Comune di Roccagloriosa, con deliberazione della G.C. n. 80 del 27.08.2021**, già trasmessa all'ATO Salerno, ha espresso la volontà di appartenere al SAD denominato *“Bussento, Lambro e Mingardo”*, nonché di avvalersi della facoltà prevista dal citato art. 24, comma 6-bis, della L.R. n. 14/2016 e ss.mm.ii;

VISTA la nota del Presidente dell'EDA Salerno, diramata a mezzo Pec in data 17.02.2022, con la quale, facendo seguito all'incontro tenutosi in data 16.02.2022, **ha trasmesso lo schema-tipo della convenzione tra i Comuni del SAD “Bussento, Lambro e Mingardo”, da sottoporre all'approvazione dei rispettivi Consigli Comunali** entro il termine perentorio di 30 giorni e da stipulare ai sensi dell'art. 30 del TUEL, **volta alla costituzione del SAD** ed alla definizione, tra i comuni convenzionati, delle modalità di esercizio delle funzioni associate, ivi inclusa la gestione associata di servizi su base distrettuale;

RILEVATO che l'art. 4, comma 4, ultimo periodo dell'anzidetto schema di convenzione, testualmente, prevede che *“I Comuni che, ai sensi dell'art. 14 comma 28 del D.L. 78/2010, esercitano in forma associata le funzioni fondamentali di cui al comma 27 lett. f) del medesimo articolo 14, sono unitariamente rappresentati in assemblea, secondo le modalità previste dai rispettivi atti associativi”*;

VISTO il verbale n. 86 del 21.02.2022 della Conferenza dei Sindaci dei Comuni membri e aggregati alla Comunità Montana *“Bussento - Lambro e Mingardo”*, con cui, oltre a prendere atto del predetto schema-tipo di convenzione tra i Comuni del SAD *“Bussento, Lambro e Mingardo”*, è stato unanimemente condiviso anche lo schema di convenzione per la gestione associata e coordinata della funzione fondamentale inerente all'organizzazione e gestione del servizio di raccolta, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e alla riscossione dei relativi tributi (*“Servizio RSU”*);

PRESO ATTO che, nell'anzidetta seduta della Conferenza dei Sindaci, è stato inoltre stabilito quanto segue:

- di individuare la **Comunità Montana “Bussento - Lambro e Mingardo” quale Ente capofila**, coordinatore e responsabile della gestione associata, sia ai fini della gestione ed organizzazione del servizio RSU, che a quelli connessi alla funzione rappresentativa di tutti i Comuni associati, che sarà svolta dal Presidente della Comunità Montana stessa, sia in sede di SAD *“Bussento, Lambro e Mingardo”* che di EDA Salerno, dando atto che tale funzione di rappresentanza verrà esplicitata con riferimento sia al numero dei Comuni associati e sia riguardo all'intera popolazione residente nei rispettivi territori;

- di impegnare tutti i Comuni aderenti ad **approvare entrambi gli anzidetti schemi di convenzione** ex art. 30 TUEL nelle deputate sedi consiliari entro il 14 marzo 2022, e di rimetterli, unitamente al relativo provvedimento che li approva, alla Comunità Montana "Bussento - Lambro e Mingardo", oltre a provvedere, a cura dei rispettivi Sindaci, alla sottoscrizione della convenzione stessa con il Presidente della Comunità Montana e gli altri Comuni aderenti;

RITENUTO pienamente condivisibile il percorso ipotizzato dalla Conferenza dei Sindaci e di dover, quindi, **disciplinare con apposite convenzioni**, da stipulare ai sensi dell'art. 30 TUEL, **-sia la gestione in forma associata della funzione fondamentale comunale relativa al "Servizio RSU"** prima richiamato, e -sia gli specifici aspetti relativi alla gestione associata, su base distrettuale a livello di SAD dello stesso, oltre alle modalità di esercizio delle funzioni, ai sensi dell'art. 24 della L.R. n. 14/2016 ed all'unitaria rappresentanza nell'assemblea del SAD dei Comuni associati;

CONSIDERATO, pertanto, che questo Comune, in attuazione delle prescrizioni normative summenzionate e ferme restando le competenze dell'EDA Salerno, intende disciplinare i propri rapporti per lo svolgimento in forma associata dei servizi indicati nelle predette convenzioni, senza duplicazioni, né sovrapposizioni di ruoli, responsabilità e/o di costi, massimizzando così le possibili sinergie, in termini di competenze necessarie per una efficace ed efficiente gestione operativa del servizio, oltre a minimizzarne i costi.

VISTO lo schema di convenzione ex art. 30 TUEL, definito a libello di Conferenza dei Sindaci ed allegato sub "A" alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, relativo alla gestione associata e coordinata della funzione fondamentale inerente all'organizzazione e gestione del servizio di raccolta, avvio a smaltimento e

RITENUTO meritevole di approvazione l'anzidetto schema di convenzione ex art. 30 TUEL;

RAVVISATA la propria competenza ai sensi dell'art. 42, co. 2, lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione in argomento sono stati espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL, i pareri favorevoli dei responsabili dei servizi interessati, sia in ordine alla sua regolarità tecnica, che in ordine ai suoi riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

- che l'adozione del presente provvedimento non comporta l'assunzione di oneri diretti a carico del bilancio di questo Comune, essendo prevista nella convenzione allegata sub "A" la totale copertura a carico del bilancio della Comunità Montana "Bussento - Lambro e Mingardo", di tutti i costi relativi alla "struttura", ossia al funzionamento del cd. "Ufficio associato";

Con voti legalmente espressi per alzata di mano, presenti 9 / favorevoli 9;

DELIBERA

1-DI APPROVARE schema di convenzione relativo alla gestione associata e coordinata della funzione fondamentale di cui all'art. 14, comma 27, lett. f), del D.L. 31.05.2010, n. 78 e ss.mm.ii., inerente all'organizzazione e gestione del servizio di raccolta, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e alla riscossione dei relativi tributi ("Servizio RSU"), nel testo allegato alla presente **sub "A"** per formarne parte integrante e sostanziale, **unanimente concordato a livello di Conferenza dei Sindaci della Comunità Montana "Bussento - Lambro e Mingardo"**.

2-DI INDIVIDUARE la Comunità Montana "Bussento - Lambro e Mingardo" quale Ente capofila, coordinatore e responsabile della gestione associata, sia ai fini della gestione ed organizzazione del servizio RSU, che a quelli connessi alla funzione rappresentativa di tutti i Comuni associati, che sarà svolta dal Presidente della Comunità Montana stessa, sia in sede di SAD "*Bussento, Lambro e Mingardo*" che di EDA Salerno, dando atto che tale funzione di rappresentanza sarà esplicitata con riferimento al numero dei Comuni associati e riguardo all'intera popolazione residente nei territori di tutti i Comuni aderenti.

3-DI DEMANDARE al Sindaco la sottoscrizione della predetta Convenzione ex art. 30 TUEL di cui all'allegato "A", relativa alla gestione associata del Servizio RSU, con gli altri Sindaci dei Comuni aderenti e con il Presidente della Comunità Montana "Bussento - Lambro e Mingardo".

4-DI MANDARE un esemplare del presente provvedimento e l'annesso allegato alla Comunità Montana "Bussento - Lambro e Mingardo", oltre che all'EdA Salerno.

5-DI DICHIARARE, con separata unanime votazione favorevole, stante l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.



COMUNITA' MONTANA "BUSSENTO, LAMBRO E MINGARDO"

Sede Loc. Foresta – 84050 FUTANI (SA) – Sede operativa Piazza L. Padulo, n. 5 – 84077 TORRE ORSAIA (SA)
(Futani: tel. 0974 953186 – fax 0974 950787 / Torre Orsaia: tel. 0974 985161 - fax 0974 985588)

UFFICIO ASSOCIATO

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA DELLA FUNZIONE FONDAMENTALE INERENTE

**ALL'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO DI
RACCOLTA, AVVIO A SMALTIMENTO E RECUPERO DEI
RIFIUTI URBANI E ALLA RISCOSSIONE DEI RELATIVI TRIBUTI**

(Testo approvato dalla Conferenza dei Sindaci - Verbale n. 86 del 31 febbraio 2022)

ALLEGATO "A"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno _____ del mese di _____, in Futani (SA), nella sede legale della Comunità Montana "Bussento - Lambro e Mingardo", innanzi a me dott. D'Angelo Pietro, Segretario Generale abilitato a ricevere e rogare gli atti e i contratti di cui all'art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., nell'interesse dell'Ente, sono presenti i signori:

1. _____, nella qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di _____, codice fiscale _____, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. __ del _____, esecutiva ad ogni effetto di legge;
2. _____, nella qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di _____, codice fiscale _____, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. __ del _____, esecutiva ad ogni effetto di legge;
3. _____, nella qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di _____, codice fiscale _____, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. __ del _____, esecutiva ad ogni effetto di legge;
4. _____, nella qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di _____, codice fiscale _____, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. __ del _____, esecutiva ad ogni effetto di legge;
5. _____, nella qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di _____, codice fiscale _____, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. __ del _____, esecutiva ad ogni effetto di legge;
6. _____, nella qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di _____, codice fiscale _____, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. __ del _____, esecutiva ad ogni effetto di legge;
7. _____, nella qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di _____, codice fiscale _____, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. __ del _____, esecutiva ad ogni effetto di legge;
8. _____, nella qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di _____, codice fiscale _____, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. __ del _____, esecutiva ad ogni effetto di legge;
9. _____, nella qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di _____, codice fiscale _____, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. __ del _____, esecutiva ad ogni effetto di legge;
10. _____, nella qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di _____, codice fiscale _____, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. __ del _____, esecutiva ad ogni effetto di legge;
11. [...]

n. Avv. Vincenzo Speranza, nella qualità di Presidente pro-tempore della Comunità Montana "Bussento – Lambro e Mingardo", codice fiscale 04672600659, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Generale n. ___ del _____, esecutiva ad ogni effetto di legge;

comparenti, della cui identità personale e poteri io, Segretario Generale rogante, sono personalmente certo, i quali dichiarano di intervenire nel presente atto in esecuzione delle deliberazioni consiliari prima indicate e di sottoscriverlo non per sé, ma in rappresentanza dei rispettivi Enti sopra riportati e che convengono quanto appresso.

PREMESSO che l'art. 30 del D.Lgs. n. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii. (in seguito "TUEL") prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possano stipulare tra di loro apposite convenzioni nelle quali vengano stabilite le finalità, la durata, le forme di consultazione nonché i propri rapporti finanziari ed economici;

- che le Amministrazioni Comunali come innanzi costituite, si sono più volte confrontate sul tema attraverso i loro rappresentanti approfondendo i vari aspetti della gestione associata in convenzione con la Comunità Montana di servizi e funzioni comunali;
- che tra gli Enti aderenti alla presente iniziativa sono già state avviate esperienze di cooperazione e collaborazione nella gestione di diversi servizi associati;
- che le Amministrazioni Comunali come innanzi costituite hanno raggiunto un'intesa per la gestione associata in convenzione con la Comunità Montana del servizio di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, nonché della gestione delle attività di riscossione dei relativi tributi per conto di tutti i Comuni aderenti alla presente convenzione (in seguito "*Servizio RSU*"), al fine di assicurare funzionalità ed economicità nella gestione del servizio, nell'ambito dei loro rispettivi territori;

RILEVATO che l'art. 14, comma 27, lett. f) del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 e ss.mm.ii. individua tra le funzioni fondamentali dei Comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, quella relativa all'*organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi*;

- che il comma 28 del predetto art. 14 prevede, per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti (ovvero 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità montane), l'obbligo di gestire in forma obbligatoriamente associata le anzidette funzioni fondamentali, mediante unione di comuni o convenzione;
- che, nella scelta delle modalità di gestione associata, i singoli Comuni possono optare tra l'Unione di Comuni (art. 32 TUEL) e l'attivazione di convenzioni (art. 30 TUEL), opzioni non necessariamente alternative, ma utilizzabili anche in maniera complementare;

- che, d'altronde, la Comunità Montana risulta qualificata anche come "unione di comuni" dall'art. 27 TUEL;
- che, pertanto, la Comunità Montana rappresenta la sede istituzionale ideale per la gestione in forma associata dell'anzidetta funzione fondamentale comunale, mediante stipula di convenzione ex art. 30 del TUEL;

ATTESO che, riguardo all'anzidetta funzione fondamentale, la Regione Campania, nell'esercizio delle funzioni di programmazione e coordinamento attribuitegli dall'art. 117 della Costituzione, ha emanato una specifica normativa in materia di rifiuti e dell'economia circolare, nell'ambito della quale ha definito gli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), quale dimensione territoriale per lo svolgimento, da parte dei Comuni in forma obbligatoriamente associata, delle funzioni relative alla gestione dei rifiuti urbani secondo i principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sostenibilità ambientale, prevedendo anche la possibilità di articolare il servizio in aree omogenee, denominate Sub Ambiti Distrettuali (SAD), quale dimensione territoriale, interna all'ATO, per l'organizzazione del ciclo dei rifiuti o di suoi segmenti individuata per una maggiore efficienza gestionale;

VISTA la Legge regionale 26 maggio 2016, n. 14 e ss.mm.ii., recante "*Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare*", atte ad implementare un efficace sistema integrato di gestione del servizio rifiuti in Campania, attraverso il riordino della normativa regionale di settore e la definizione di un riassetto della governance, mediante l'individuazione degli (ATO) per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, la disciplina dell'organizzazione e svolgimento del servizio, la regolamentazione degli Enti d'Ambito quali enti di governo dell'ambito, l'individuazione delle funzioni e dei compiti amministrativi che richiedono l'unitario esercizio del servizio;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 14 dell'anzidetta legge regionale, è stato istituito l'Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, denominato "ATO SALERNO" o anche solo "EDA Salerno", che rappresenta tutti i Comuni appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale "ATO Salerno", al quale tutti i Comuni prima costituiti appartengono;

DATO ATTO, in particolare, che l'art. 24, comma 1, della predetta L.R. n. 14/2016 e ss.mm.ii. stabilisce che "*Al fine di consentire in base alle diversità territoriali, una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, ciascun ATO può essere articolato in aree omogenee denominate Sub Ambiti Distrettuali (SAD)...*";

- che l'EDA Salerno, nel preliminare di Piano d'Ambito Territoriale, ha ipotizzato la ripartizione del territorio dell'ATO Salerno in 10 SAD, oltre il Comune Capoluogo costituito in SAD, tra cui il SAD denominato "*Bussento, Lambro e Mingardo*", del quale fanno parte n.

22 Comuni, tra cui quelli prima costituiti, eccetto i Comuni di Ascea e di San Mauro la Bruca, aggregati dall'EDA al SAD denominato "*Cilento Centrale e Calore Salernitano*", i quali hanno espresso la volontà di aderire al SAD "*Bussento, Lambro e Mingardo*";

- che l'art. 24, comma 4, della L.R. n. 14/2016 e ss.mm.ii. assegna ai Comuni ricadenti nel SAD la facoltà di regolare i rispettivi rapporti di collaborazione per la gestione associata di servizi su base distrettuale, mediante la stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 30 TUEL;
- che l'art. 24, comma 6-bis, della L.R. n. 14/2016 e ss.mm.ii. prevede che "*in deroga alle competenze attribuite all'EdA dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 26 i SAD costituiti ai sensi del comma 2 possono individuare il soggetto gestore nel rispettivo territorio ove previsto nella convenzione fra i Comuni partecipanti e condiviso dall'EdA, anche con riferimento a singoli segmenti del ciclo*";

VISTE le "*Linee guida in materia di affidamento del servizio rifiuti*", emanate in data 28.05.2021 - prot. PG/2021/0289014, dalla Regione Campania, a norma dell'art. 9, comma 1, lett. i, della L.R. n. 14/2016, al cui punto 1.2.1, prevedono che l'"*esercizio associato deve essere regolato da un'ulteriore convenzione ex art. 30 tra i comuni del SAD. In presenza di una pluralità di enti locali occorrerà, infatti, individuare il "capofila" ovvero organizzare una struttura senza oneri o costi aggiuntivi (ad esempio ufficio comune o ufficio unico con delega di funzioni di centrale di committenza o stazione appaltante) ai sensi dell'art. 30 TUEL*";

RILEVATO che tutti i Comuni prima costituiti hanno espresso la volontà di appartenere al SAD denominato "*Bussento, Lambro e Mingardo*", nonché di avvalersi della facoltà prevista dal citato art. 24, comma 6-bis, della L.R. n. 14/2016 e ss.mm.ii., attraverso deliberazioni adottate dalle rispettive Giunte Comunali e già trasmesse all'ATO Salerno;

RITENUTO di dover disciplinare, con la presente convenzione stipulata ai sensi dell'art. 30 TUEL, oltre alla gestione in forma associata della funzione fondamentale comunale relativa al "*Servizio RSU*" prima richiamato, anche gli specifici aspetti relativi alla gestione associata su base distrettuale a livello di SAD dello stesso, oltre alle modalità di esercizio delle funzioni, ai sensi dell'art. 24 della L.R. n. 14/2016 ed all'unitaria rappresentanza nell'assemblea del SAD dei Comuni associati;

CONSIDERATO che i Comuni qui costituiti, in attuazione delle prescrizioni normative summenzionate e ferme restando le competenze dell'EDA Salerno intendono disciplinare i propri rapporti per lo svolgimento in forma associata dei servizi indicati nella presente convenzione, senza duplicazioni, né sovrapposizioni di ruoli, responsabilità e/o costi, massimizzando così le possibili sinergie, in termini di competenze necessarie per una efficace ed efficiente gestione operativa del servizio, oltre a minimizzarne i costi.

Tutto quanto sopra premesso, tra le parti come sopra costituite,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Premessa

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 2 - Oggetto e finalità della convenzione

1. I Comuni di
(in seguito "Comuni associati"), così come sopra costituiti, conferiscono alla Comunità Montana "Bussento - Lambro e Mingardo" (in seguito "Comunità Montana") la funzione inerente all'organizzazione e alla gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, in uno alla gestione e riscossione dei relativi tributi, quale funzione fondamentale comunale, ai sensi dell'art. 14, comma 27, lett. f) del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 e ss.mm.ii. (in seguito "Servizio RSU").
2. A tal fine, i Comuni associati convengono di avvalersi della Comunità Montana per la gestione associata del Servizio RSU, quale Ente capofila dell'associazione.
3. Il Presidente della Comunità Montana è investito della funzione di rappresentanza di tutti i Comuni associati e della popolazione in essi insediata, negli ambiti istituzionali di gestione del Servizio RSU, quali il SAD "Bussento, Lambro e Mingardo" e l'EDA Salerno. Pertanto, la suddetta funzione di rappresentanza viene esplicitata con riferimento sia al numero dei Comuni associati che riguardo all'intera popolazione residente nei rispettivi territori.
4. La normativa di riferimento è costituita dalle leggi comunitarie, nazionali e regionali di settore e dai relativi regolamenti di attuazione.
5. L'organizzazione del Servizio RSU deve tendere a garantire economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, secondo principi di professionalità, responsabilità ed adeguatezza.

Articolo 3 - Contenuto della convenzione ed organizzazione del servizio

1. I Comuni associati e la Comunità Montana (in seguito "Enti associati") si impegnano a svolgere in maniera associata e coordinata l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi, secondo le disposizioni contenute nella presente convenzione e nel pieno rispetto della normativa vigente, al fine di realizzare economie di scala, riduzioni di costi correnti e/o di investimento, per un utilizzo più razionale e ottimale delle risorse umane, tecniche, informatiche e strumentali, disponibili e di nuova acquisizione.

2. Gli Enti associati individuano nella Comunità Montana l'Ente capofila, coordinatore e responsabile, sia ai fini della gestione ed organizzazione del servizio RSU, che a quelli connessi alla funzione rappresentativa di tutti i Comuni associati, svolta dal Presidente della Comunità Montana in sede di SAD e di EDA di cui all'art. 2, comma 3.
3. Il servizio RSU viene organizzato e gestito attraverso la costituzione dell'Ufficio associato, che provvede ad assicurare l'assolvimento dei compiti demandati ai Comuni dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia, avvalendosi, principalmente, di personale proprio della Comunità Montana, oltre che di personale messo a disposizione dai Comuni associati.
4. Il Responsabile dell'Ufficio associato sarà individuato dalla Comunità Montana, secondo la propria disciplina statutaria e regolamentare. Su proposta del Responsabile dell'Ufficio associato, la Conferenza dei Sindaci di cui al successivo art. 6 provvederà alla definizione della dotazione organica e strumentale dell'Ufficio associato.
5. I Comuni associati perseguono, inoltre, l'obiettivo dell'omogeneità delle norme regolamentari, delle procedure amministrative e comportamentali e della modulistica in uso nelle materie rientranti nell'ambito gestionale del servizio RSU, ivi compresa la gestione delle attività di riscossione degli afferenti tributi.
6. A tal fine, l'Ufficio associato, anche avvalendosi della collaborazione di professionalità specifiche degli Enti associati e/o esterne, provvede:
 - allo studio ed all'esame comparato dei regolamenti, atti e procedure vigenti nelle rispettive amministrazioni dei Comuni associati;
 - allo studio ed alla definizione di modulistica unificata, in rapporto alle normative e procedure per le quali viene effettuata l'uniformazione;
 - allo scambio di dati, informazioni ed esperienze di tecnica professionale e gestionale.
7. Nel termine di 60 giorni dalla sua nomina, il Responsabile dell'Ufficio associato proporrà alla Conferenza dei Sindaci di cui al successivo art. 6 l'adozione delle nuove regole procedurali omogenee, valide per l'intero ambito associativo.
8. L'organizzazione del servizio di gestione, raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, dovrà essere puntualmente definito nel Piano Economico Finanziario (PEF) del Servizio RSU, redatto dal Responsabile dell'Ufficio associato, anche avvalendosi della collaborazione delle professionalità specifiche degli Enti associati e/o esterne. Tale piano sarà sottoposto all'approvazione della Conferenza dei Sindaci di cui al successivo art. 6 nel termine stabilito dalla stessa nell'atto di adozione delle regole procedurali omogenee di cui al comma precedente.
9. I provvedimenti adottati dall'Ufficio associato costituiscono atti della gestione associata e, pertanto, esplicano i propri effetti nei confronti di tutti gli Enti associati.

10. Il servizio di organizzazione, gestione di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, sarà affidato tramite gara ad evidenza pubblica espletata, nel rigoroso rispetto della normativa vigente, a cura del Responsabile dell'Ufficio associato, sulla base dei capitolati tecnico e speciale definiti nel progetto gestionale del servizio RSU.

Articolo 4 - Ambito territoriale e obblighi degli enti in convenzione

1. L'ambito territoriale per la gestione associata e coordinata del servizio RSU, comprensiva di tutte le relative funzioni attribuite ai Comuni dalla normativa vigente in materia, è individuato nel territorio dei Comuni associati, interamente ricadente nel SAD denominato "Bussento, Lambro e Mingardo".
2. La Comunità Montana, nella sua qualità di Ente capofila dell'associazione e tramite il suo Presidente, provvederà alla sottoscrizione delle convenzioni ex art. 30 TUEL con gli altri Comuni non associati facenti parte del SAD "Bussento, Lambro e Mingardo" e con l'EDA Salerno.
3. La Comunità Montana, attraverso l'Ufficio associato, organizza e coordina le attività di elaborazione dei carichi tributari e la relativa riscossione.
4. I Comuni associati sono tenuti a fornire alla Comunità Montana tutti i dati necessari, ovvero tutte le banche dati in loro possesso, per facilitare le connesse attività di gestione e verifica, da parte dell'Ufficio associato istituito presso la Comunità Montana.
5. I Comuni associati si obbligano ad adottare gli atti normativi secondari generali e regolamentari, definiti in sede di Conferenza dei Sindaci di cui al successivo art. 6 ed approvati dalla Comunità Montana, occorrenti per la corretta gestione della funzione.
6. La Comunità Montana, per le attività gestionali previste dalla presente convenzione e per il raggiungimento degli obiettivi nella stessa fissati procederà:
 - all'istituzione di un Ufficio associato, per organizzare e coordinare la funzione;
 - all'adozione di un regolamento unico di igiene ambientale;
 - all'adozione di un regolamento unico dei tributi connessi al servizio RSU, per la loro gestione ordinaria unitaria.

Articolo 5 - Rapporti economici e finanziari

1. La Comunità Montana assicura la copertura a carico del proprio bilancio dei costi della struttura, ossia, gli oneri di funzionamento dell'Ufficio associato, comprensivi delle spese relative al personale proprio ed alle spese per le dotazioni informatiche e strumentali, oltre ai costi generali di funzionamento, esclusi gli oneri relativi al personale assegnato dai Comuni associati, che saranno ripartiti secondo le quote di partecipazione di cui al comma

4. Inoltre, la Comunità Montana sopporterà anche i costi di redazione del PEF di cui al precedente art. 3, comma 8, nonché quelli relativi alla pianificazione degli interventi.
2. La gestione dei rapporti economico-finanziari, per la parte dei costi relativi alla gestione della raccolta e del conferimento dei rifiuti, coperti dal relativo gettito tributario, è regolata secondo il principio normativo contenuto nell'art. 14, comma 3, del D.L. n. 201/2011, siccome convertito nella Legge n. 214/2011, e ss.mm.ii., secondo cui il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, situati nei territori dei Comuni associati.
3. Qualora la Comunità Montana dal gettito triburario del Servizio RSU copra una percentuale inferiore, rispetto al 100% del costo del servizio, accollerà a carico dei Comuni associati la rimanente copertura, secondo la percentuale costituente la quota di partecipazione, stabilita per ciascun Comune associato, in ossequio alla vigente normativa, con provvedimento della Conferenza dei Sindaci di cui al successivo art. 6.
4. La Conferenza dei Sindaci di cui al successivo art. 6, nella determinazione delle quote di partecipazione dei singoli Comuni associati, fisserà la rispettiva quota percentuale di compartecipazione, in rapporto ai seguenti parametri, riferiti ad ogni singolo Comune:
 - a) quantità dei rifiuti raccolta e numero dei punti di raccolta dislocati nel territorio;
 - b) popolazione insediata e numero delle utenze servite;
 - c) estensione del territorio oggetto del servizio e chilometri percorsi per la raccolta.
5. Per tutto il periodo di validità della presente convenzione, la Comunità Montana ed i Comuni associati s'impegnano a garantire nei propri bilanci lo stanziamento delle risorse finanziarie necessarie per coprire i costi della funzione gestita in forma associata.

Articolo 6 - Conferenza dei Sindaci e forme di consultazione

1. Gli Enti associati concordano di istituire una Conferenza dei Sindaci o loro delegati per organizzare, indirizzare e seguire lo svolgimento dell'attività dell'Ufficio associato. Il funzionamento della Conferenza dei Sindaci è disciplinato dall'art. 34 dello Statuto della Comunità Montana.
2. Ai sensi dell'art. 34, comma 7, dello Statuto della Comunità Montana, la Conferenza dei Sindaci, esercita anche le funzioni fissate dalla presente convenzione.
3. La Conferenza dei Sindaci, si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte l'anno; il Presidente potrà sempre indire una conferenza straordinaria per ragioni di opportunità. Sarà compito della Conferenza dei Sindaci stabilire i criteri programmatici del servizio, gli obiettivi e le priorità, sulla base delle indicazioni proposte dall'Ufficio associato, quale sintesi delle proposte e/o rilievi espressi da ciascun Comune associato.

4. La Conferenza dei Sindaci è tenuta a monitorare, avvalendosi dell'Ufficio associato, almeno due volte all'anno, l'andamento del servizio e dell'Ufficio stesso.
5. Nell'ambito della Conferenza dei Sindaci dovranno essere realizzate adeguate forme di consultazione degli Enti associati, affinché sia svolto un costante monitoraggio delle esigenze dei singoli Comuni associati.

Articolo 7 - Durata della convenzione - Recesso - Modifiche

1. La gestione associata dei servizi e funzioni indicati nel precedente art. 2 e, quindi, l'Ufficio associato costituito con la presente convenzione, ha una durata a tempo indeterminato e cesserà soltanto:
 - a. per esaurimento dei fini per i quali l'Ufficio associato è istituito;
 - b. per disposizioni di legge sopravvenute, limitative delle competenze gestionali degli enti associati nelle materie oggetto della gestione;
 - c. per volontà di almeno i due terzi degli enti aderenti.
2. Gli enti associati hanno facoltà di recedere dalla gestione associata esclusivamente quando sia trascorso almeno un triennio di esercizio associato del Servizio RSU, decorrente dalla data della sua effettiva attivazione. Per particolari situazioni, i Comuni associati potranno recedere con il consenso esplicito e formale della Conferenza dei Sindaci di cui all'art. 6.
3. Qualora vi sia il recesso unilaterale di un Comune, non autorizzato dalla Conferenza dei Sindaci di cui all'art. 6, lo stesso sarà tenuto ad assolvere alla propria obbligazione contrattuale fino alla scadenza naturale del/i contratti di appalto stipulati dalla Comunità Montana in dipendenza della presente convenzione.
4. L'avviso di recesso deve pervenire agli Enti associati, a mezzo PEC.
5. Il recesso in corso d'anno non dà diritto alla restituzione delle quote già versate ed ha decorrenza dall'anno successivo alla comunicazione di recesso.
6. Il recesso dalla convenzione non dà, in ogni caso, diritto a partecipare ai contributi e/o finanziamenti eventualmente ottenuti dall'associazione.
7. La Conferenza dei Sindaci provvederà alla definizione dei rapporti economici e patrimoniali dell'ente recedente, tenendo conto delle quote da questo versate nell'ultimo triennio.
8. La presente convenzione potrà essere modificata in ogni momento, previa adozione di conforme atto deliberativo consiliare di tutti gli Enti associati. Sono fatte salve le modifiche e/o gli aggiornamenti che potranno derivare da normative comunitarie, nazionali e/o regionali.

Articolo 8 - Adesioni successive alla gestione associata

1. La presente convenzione ha carattere aperto, nel senso che gli Enti sottoscrittori danno il proprio assenso preventivo a successive adesioni, da parte di altri enti, che non risultino tra i sottoscrittori della presente convenzione.

2. L'adesione successiva alla convenzione avviene con deliberazione degli organi competenti dell'ente locale nuovo aderente e viene recepita con provvedimento di presa d'atto della Conferenza dei Sindaci di cui all'art. 6.
3. In tali casi, gli enti nuovi sottoscrittori della presente convenzione sono tenuti a contribuire alle spese già sostenute dalla gestione associata, in ragione della strutturazione e dotazione dell'Ufficio associato e sulla base dei parametri stabiliti dalla Conferenza dei Sindaci nel provvedimento di cui al comma 2, su proposta dell'Ufficio associato.
4. L'adesione alla convenzione non dà, in ogni caso, diritto alla compartecipazione del nuovo ente ai contributi e finanziamenti ottenuti dall'associazione prima della sua adesione.

Articolo 9 - Scioglimento

1. Nei casi di cessazione della gestione associata, previsti nell'art. 7, comma 1 e nel caso di scioglimento dell'Ufficio Associato, il patrimonio è ripartito fra gli Enti associati all'atto dell'evento, in proporzione alle quote versate dai comuni medesimi durante l'ultimo triennio di gestione.

Articolo 10 - Bollo e registrazione

1. Il presente atto è esente da imposta di bollo, in applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e ss.mm.ii. - allegato B, art. 16, e non è soggetto a registrazione, ai sensi dell'art. 1 della tabella annessa al D.P.R. n. 131/1986 e ss.mm.ii.
2. Su richiesta di una o più delle parti, la presente convenzione è sottoposta a registrazione a tassa fissa presso l'Agenzia delle Entrate con spese a carico del/dei richiedenti.

Articolo 11 - Spese

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico di tutti gli Enti associati, in maniera proporzionale, secondo le quote di partecipazione stabiliti dalla Conferenza dei Sindaci, a norma del precedente articolo 5.

Articolo 12 - Norme finali e di rinvio – Controversie - Foro competente

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rimanda alla normativa vigente e, per quanto applicabili, alle norme statutarie e regolamentari della Comunità Montana.
2. Alla risoluzione di eventuali dubbi e/o controversie che possono insorgere tra gli Enti associati in dipendenza della presente convenzione, provvederà la Conferenza dei Sindaci di cui al precedente art. 6, con provvedimento adottato a maggioranza assoluta dei propri componenti, da valere quale accordo bonario tra le parti, tenuto conto del prevalente interesse pubblico al buon andamento della gestione del ciclo dei rifiuti.

3. In caso di mancato accordo, il foro competente è quello del Comune in cui ha sede legale la Comunità Montana.

Richiesto, io Segretario generale rogante, ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su ... pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alla loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono in mia presenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco del Comune di

[...]

Il Presidente della Comunità Montana

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice civile, si approva esplicitamente il contenuto dell'art. 7, relativo alla penale prevista nel caso di recesso non autorizzato di uno degli Enti che hanno sottoscritto la presente convenzione.

Il Sindaco del Comune di

[...]

Il Presidente della Comunità Montana

Il presente Verbale viene letto, approvato e sottoscritto,

IL SINDACO
F.to Dott. Giuseppe Balbi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Sozzo Salvatore

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

A T T E S T A

Che la presente Deliberazione
è affissa oggi all'albo pretorio e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi, ai sensi dell'art.124 comma 1 del
D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art.125 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

Roccagloriosa,

22 MAR 2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Sozzo Salvatore

IL SEGRETARIO COMUNALE

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
VISTA la Legge Costituzionale 18.10.2001, n.3 di modifica della Costituzione;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n.6085 del 9.11.2001;

A T T E S T A

La presente deliberazione è divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

Roccagloriosa,

14/03/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Sozzo Salvatore

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Roccagloriosa,

22 MAR 2022

IL SEGRETARIO COMUNALE

